

II TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Roberta Leoni – Componente Relatore

Avv. Virgilio Di Lonardo - Componente

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al n. RGPF 47/17 e RGTF 29/17 promosso nei confronti di **DI CARO TOMMASO** e dell'**ASA DANCE STUDIO PLOAGHE**, in persona del rappresentante pro tempore **Murgia Maria Antonietta**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito della denuncia pervenuta in data 18 giugno 2017 con la quale veniva segnalata la condotta antiregolamentare tenuta dal tesserato Di Caro Tommaso il quale, malgrado sospeso con provvedimento del Giudice Sportivo del 28 febbraio 2017, avrebbe in realtà continuato a svolgere la propria attività in ambito federale entrando all'interno del recinto di gara e degli spazi riservati agli atleti in occasione delle competizioni sportive dei suoi allievi, la Procura Federale disponeva l'apertura di un procedimento disciplinare volto ad accertare eventuali responsabilità a carico del segnalato.

All'esito delle indagini nel corso delle quali venivano acquisite le fotografie ed i filmati dai quali emergeva la presenza del Di Caro in occasione dei Campionati Regionali della Sardegna del 29 e 30 aprile 2017 all'interno delle zone precluse a soggetti sospesi con

provvedimenti disciplinari, la Procura Federale, ritenendo ravvisarsi nei fatti così come accertati una condotta antiregolamentare, con atto del 18 settembre 2017 formulava formale atto di deferimento contestando le seguenti violazioni:

A) nei confronti del tesserato Di Caro Tommaso:

- dell'art. 2 del Codice di Comportamento del Coni, che impone il rispetto dei principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di ogni prestazione riferibile all'attività sportiva;

- dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, che impone agli affiliati e tesserati l'osservanza delle norme federali nonché il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità anche in relazione agli artt. 25 comma 2 del Regolamento di Giustizia e 16 comma 1 lettera g del Regolamento Organico;

- dell'art. 11 dello Statuto FIDS, per cui i tesserati sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all'art. 6 dello Statuto;

B) nei confronti della ASA DANCE STUDIO PLOAGHE a titolo di responsabilità diretta:

dell'art. 2 commi 3 e 4 del Regolamento di Giustizia per il comportamento tenuto dal proprio tesserato.

Con provvedimento del 10 ottobre 2017 il Tribunale Federale fissava l'udienza di discussione invitando gli incolpati a produrre memorie difensive.

All'udienza del 31 ottobre 2017, sentito il Procuratore Federale che precisava i termini del deferimento insistendo per la declaratoria di responsabilità e conseguente applicazione a carico del Di Caro della sanzione della squalifica per mesi otto nonché a carico dell'Asa la sanzione della multa di euro 300.00; sentito il Di Caro, personalmente comparso, nonché il

difensore che insisteva per il proscioglimento dei propri assistiti, il Tribunale Federale si riservava per la decisione.

MOTIVI

La responsabilità disciplinare dei deferiti appare ampiamente provata.

Dall'esame degli atti e della documentazione acquisita è emerso che il Di Caro, malgrado sospeso con provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale del 28 febbraio 2017 per la durata di mesi tre e quindi, come tale, interdetto allo svolgimento di ogni attività in ambito federale, in occasione dei campionati regionali Sardegna svoltisi il 29 e 30 aprile 2017, entrava nel recinto gara e negli spazi riservati agli atleti.

Tale circostanza, oltre che provata dalla documentazione fotografica acquisita, è stata ammessa dallo stesso Di Caro che, a giustificazione del fatto contestatogli, ha riferito di essere stato chiamato dal Presidente del Comitato Regionale Sardegna, Daniele Pittau, mentre si trovava sugli spalti per risolvere, in quanto unico rappresentante della Asa DANCE STUDIO PLOAGHE presente alla gara, alcune problematiche di tipo economico nei confronti della Federazione. Il Di Caro ha quindi precisato di essere stato autorizzato dallo stesso Presidente a transitare nel recinto della gara perché unica via per raggiungere il suo ufficio ed ha prodotto in giudizio una missiva a firma del Presidente Pittau a conferma dei fatti così come riferiti.

Da quanto sopra esposto è dunque oggettivamente provato che il Di Caro, presente sugli spalti in occasione dei campionati regionali Sardegna, è entrato negli spazi riservati agli atleti e quindi interdetti a soggetti destinatari di provvedimenti disciplinari sanzionatori

contravvenendo quindi al disposto di cui all'art. 25 del regolamento di Giustizia che così recita “...*al tesserato squalifica è precluso l'accesso all'interno del recinto di gara e negli spogliatoi in occasione delle gare che si svolgono durante il periodo nel quale deve scontare la squalifica*”.

Si ricorda inoltre che l'art. 16 del regolamento organico, al comma primo, tra gli obblighi a carico dei tesserati alla lettera g) prevede “*osservare i provvedimenti disciplinari, le sanzioni adottate dai competenti Organi di Giustizia Federale e farle osservare*”.

La circostanza che il Di Caro sia entrato nel recinto perché invitato dal Presidente Pittau, seppur rilevante per la quantificazione della sanzione evidenziando in capo al tesserato la mancanza di una precisa volontà di disattendere il provvedimento sanzionatorio subito, a nulla rileva in ordine alla responsabilità dello stesso ben consapevole delle norme regolamentari.

Il tesserato Di Caro pertanto non può che essere dichiarato responsabile dell'addebito ascritto. Dovrà altresì ritenersi responsabile della condotta antiregolamentare tenuta dal sopra citato Di Caro anche l'Asa di appartenenza in virtù del disposto di cui all'art. 2 comma 4 del regolamento di giustizia.

Quanto alla misura della sanzione, questo Giudice, tenuto conto delle particolari circostanze del caso in esame, della gravità del fatto, della condotta tenuta dai deferiti nel corso del procedimento disciplinare, ritiene di dover applicare a carico del tesserato Di Caro Tommaso la sanzione della squalifica per mesi quattro nonché a carico della Asa DANCE STUDIO PLOAGHE la sanzione della multa di euro 300,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara Di Caro Tommaso nonché l'Asa DANCE STUDIO PLOAGHE responsabili delle violazioni loro ascritte con conseguente applicazione a carico del tesserato Di Caro Tommaso della sanzione della squalifica per mesi quattro nonché a carico della Asa DANCE STUDIO PLOAGHE della sanzione della multa di euro 300,00.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma 31 ottobre 2017

Il Segretario

Il Collegio

Avv. Massimo Garzilli

Avv. Roberta Leoni

Avv. Virgilio Di Lonardo